



PROVVEDIMENTI NORMATIVI APPROVATI

Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza: pubblicato il decreto modificativo

CIRCOLARI PARERI E RISOLUZIONI

Commissione europea: pubblica consultazione sulla disciplina procedurale antitrust europea
Pubblicato il rapporto annuale relativo alle attività 2021 della UIF
Pubblicato il documento di consultazione per l'autovalutazione del livello di sostenibilità delle PMI

GIURISPRUDENZA LEGITTIMITA'

Competenza delle sezioni specializzate per le imprese per la dichiarazione di nullità delle fidejussioni omnibus
Recesso del socio per limitazione alla circolazione delle azioni e per direzione e coordinamento
Valutazione del giusto prezzo da parte del Giudice Delegato e sospensione della vendita

GIURISPRUDENZA DI MERITO

Responsabilità degli enti e applicazione dell'istituto processuale della messa alla prova anche per la persona giuridica

Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza: pubblicato il decreto modificativo

Decreto legislativo 17 giugno 2022, n. 83 – Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 152 del 1° luglio 2022

È stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 152 del 1° luglio 2022 il decreto legislativo 17 giugno 2022, n. 83, che modifica il Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza di cui al decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, in attuazione della Direttiva (UE) 2019/1023 sui quadri di ristrutturazione preventiva, l'esdebitazione, le interdizioni e le misure volte ad aumentare l'efficacia delle procedure di ristrutturazione, insolvenza ed esdebitazione e che modifica la direttiva (UE) 2017/1132 (direttiva sulla ristrutturazione e sull'insolvenza – Direttiva Insolvency).

L'obiettivo principale della direttiva era quello di garantire «alle imprese e agli imprenditori sani che sono in difficoltà finanziarie la possibilità di accedere a quadri nazionali efficaci in materia di ristrutturazione preventiva che consentano loro di continuare a operare, agli imprenditori onesti insolventi o sovraindebitati di poter beneficiare di una seconda opportunità mediante l'esdebitazione dopo un ragionevole periodo di tempo, e a conseguire una maggiore efficacia delle procedure di ristrutturazione, insolvenza ed esdebitazione, in particolare attraverso una riduzione della loro durata». A tale fine erano stati individuati tre strumenti: (i) quadri di ristrutturazione preventiva per il debitore che versa in difficoltà finanziarie e per il quale sussiste una probabilità di insolvenza, al fine di impedire l'insolvenza; (ii) procedure che portano all'esdebitazione dai debiti contratti dall'imprenditore insolvente; (iii) misure per aumentare l'efficienza delle procedure di ristrutturazione, insolvenza ed esdebitazione.

Le modifiche apportate tengono conto dei pareri espressi dal Consiglio di Stato e dalle competenti Commissioni parlamentari.

Nello specifico, il Consiglio di Stato aveva formulato delle osservazioni riguardanti la disciplina della composizione negoziata della crisi prevista dal nuovo codice e in particolare la nomina dell'esperto – chiamato ad agevolare le trattative tra l'imprenditore, i creditori e gli altri possibili soggetti interessati – la sua formazione e le sue esperienze per l'ammissione agli elenchi dei professionisti che potranno svolgere tale funzione.

Le modifiche al Codice della Crisi entreranno in vigore a partire dal 15 luglio 2022.

[torna su](#)

Commissione europea: pubblica consultazione sulla disciplina procedurale antitrust europea

Commissione europea – Pubblica consultazione "Norme procedurali antitrust dell'UE valutazione" – del 30 giugno 2022

La Commissione europea ha avviato una pubblica consultazione volta alla revisione delle norme procedurali *antitrust* emanate a livello europeo attraverso i regolamenti (CE) n. 1/2003 e (CE) n. 773/2004, al fine di rispondere ai cambiamenti avvenuti negli ultimi anni nei mercati e in particolare di quelli relativi alla digitalizzazione dell'economia mondiale.

La consultazione si concentrerà su alcune tematiche specifiche, ed in particolare: (i) sui poteri d'indagine della Commissione; (ii) i diritti procedurali delle parti coinvolte nelle indagini e delle parti terze, in particolare in relazione all'esercizio del diritto di essere ascoltati; (iii) le attribuzioni della Commissione, come il potere di emanare provvedimenti provvisori; (iv) la cooperazione della Commissione con le autorità nazionali garanti della concorrenza e del mercato (*antitrust*) e i giudici nazionali.

La consultazione avrà termine il 6 ottobre 2022.

[torna su](#)

Pubblicato il rapporto annuale relativo alle attività 2021 della UIF

Unità di Informazione Finanziaria per l'Italia – Rapporto annuale UIF per il 2021 del 24 giugno 2022

L'Unità di Informazione Finanziaria per l'Italia ("UIF") ha pubblicato il rapporto annuale sull'attività svolta nel 2021.

Il documento in commento ha dato evidenza del fatto che, nel complesso, le segnalazioni per operazioni sospette ("SOS"), ricevute dalla UIF, sono notevolmente aumentate per numero (si tratta di n. 139.524 per un valore di oltre 10 volte superiore rispetto a quello registrato nel primo anno di attività della UIF), ma il rapporto tra le SOS analizzate e disseminate si è mantenuto sostanzialmente stabile rispetto agli anni precedenti.

Il protrarsi della crisi pandemica da Covid-19 ha fatto emergere quali tipologie operative più ricorrenti di operazioni sospette l'abuso dei finanziamenti garantiti dallo Stato e le condotte fraudolente attuate nell'ambito delle cessioni dei crediti di imposta previsti dalla normativa emergenziale

E' stato evidenziato altresì un forte incremento di SOS indirizzate all'autorità e provenienti da studi associati, interprofessionali e di avvocati; infatti, il numero di tali tipologie di segnalazione, nel 2020, si attestava a 10, invece nel 2021 sono state registrate n. 41 segnalazioni.

Sul fronte dell'analisi strategica, la base dati S.AR.A. ("segnalazioni Antiriciclaggio Aggregate") si è arricchita di nuove informazioni grazie all'abbassamento della soglia segnaletica, passata da 15.000 a 5.000 euro e all'ingresso di nuovi segnalanti, tra cui i prestatori di servizi di pagamento. Dalla lettura del rapporto annuale è emerso altresì una forte collaborazione della UIF con l'autorità giudiziaria e gli organi investigativi (con n. 510 richieste pervenute). Le più rilevanti hanno riguardato l'analisi dei flussi finanziari nell'ambito di complesse indagini legate all'emergenza sanitaria, a ipotesi di criminalità organizzata, di reati contro la Pubblica amministrazione e a illeciti fiscali, anche connessi alle cessioni di crediti d'imposta.

A riguardo, nel corso del 2022 è stato siglato un protocollo con la Procura europea (European Public Prosecutor's Office – EPPO) per agevolare lo svolgimento delle relative interlocuzioni e sono stati aggiornati i protocolli di intesa con la DNA e l'Agenzia delle Dogane e dei monopoli, mentre un ulteriore protocollo è stato stipulato con Cassa Depositi e Prestiti.

Il rapporto annuale ha evidenziato anche il lavoro svolto dall'autorità con riferimento alla presentazione dell'AML Package da parte della Commissione UE, con particolare riguardo, tra le altre previsioni, alla istituzione di una Autorità Antiriciclaggio europea ("AMLA"), alla quale è attribuito un ruolo di supervisione, nell'ambito del contesto europeo, antiriciclaggio e di supporto e coordinamenti per le Autorità nazionali dei singoli degli Stati membri.

Il documento in esame ha evidenziato anche i lavori svolti dall'autorità rispetto alla crisi Ucraina, in particolare attraverso l'emanazione di provvedimenti congiunti con le autorità di vigilanza italiane, al fine di richiamare gli operatori al rispetto delle sanzioni, delle misure restrittive e delle comunicazioni richieste in relazione ai depositi superiori ai 100.000 euro, detenuti presso istituti di credito italiani, da parte di cittadini russi e bielorusi, per il congelamento dei medesimi.

[torna su](#)

. Pubblicato il documento di consultazione per l'autovalutazione del livello di sostenibilità delle PMI

UNI - "Rating di sostenibilità per imprese di minori dimensioni - Modello di autovalutazione", del 15 giugno 2022

L'UNI (Ente Italiano di Normazione), ha dato avvio ad una pubblica consultazione in materia di *rating* di sostenibilità per imprese di minori dimensioni e relativo modello di autovalutazione.

Il documento in commento prevede la proposta di una prassi di riferimento che mira a fornire alle PMI uno strumento di autovalutazione che consenta loro di rilevare il proprio livello di sostenibilità in coerenza con l'obiettivo 17 dell'Agenda 2030 delle Nazioni Unite che prevede di "Rafforzare i mezzi di attuazione e rinnovare il partenariato mondiale per lo sviluppo sostenibile". Sempre in conformità a quanto previsto dalla normativa sovranazionale, il documento propone lo sviluppo di una comunicazione consapevole della società verso l'esterno con riferimento alle azioni positive intraprese a tutela della sostenibilità.

Ai fini dell'autovalutazione il documento prevede la compilazione, da parte della predetta tipologia di imprese, di un questionario diviso nelle seguenti 4 aree tematiche: i) aspetti generali; ii) sostenibilità ambientale (approfondisce i temi ambientali sull'uso consapevole ed efficiente di risorse che sono beni comuni); iii) sostenibilità sociale (approfondisce le tematiche sociali, legate sia alla capacità di valorizzare le risorse umane – ad esempio con attività di formazione e aggiornamento professionale, la qualità del lavoro e delle relazioni con i dipendenti); iv) sostenibilità della *governance* (approfondisce le modalità con cui si realizza il monitoraggio della coerenza dei comportamenti interni, la disponibilità a integrare o ad attivare procedure di trasparenza, rendicontazione).

La consultazione avrà termine in data 15 luglio 2022.

[torna su](#)

Competenza delle sezioni specializzate per le imprese per la dichiarazione di nullità delle fideiussioni omnibus

Corte di Cassazione - Sesta Sezione Civile – Ordinanza n. 21429 del 6 luglio 2022

La Corte di Cassazione, con l'ordinanza in commento, si è nuovamente pronunciata in ordine alla controversa questione relativa alla definizione della competenza delle cause in materia bancaria che attengono alla declaratoria di nullità di contratti a valle di intese anticoncorrenziali, quali quelle relative alle domande con le quali sia fatta valere la nullità di fideiussioni *omnibus* redatte utilizzando lo schema ABI.

In particolare è stato affermato che la competenza per la declaratoria di nullità delle fideiussioni *omnibus* è devoluta alle sezioni specializzate per le imprese e ciò ai sensi del D.lgs. n. 3/2017, recante attuazione della Direttiva 2014/104/UE del Parlamento europeo e del Consiglio in tema di azioni per il risarcimento del danno ai sensi del diritto nazionale per violazioni delle disposizioni del diritto della concorrenza degli Stati membri e dell'Unione europea e dell'art. 3 D.lgs. n. 168/2003 che regola la competenza inderogabile delle sezioni specializzate.

Ed invero secondo la Suprema Corte la nullità delle fideiussioni *omnibus* in ragione di un legame negoziale per il quale è nullo il contratto di fideiussione a valle, limitatamente alle clausole riprodotte dello schema illecito a monte, genera il diritto al risarcimento del danno per tutti i contratti che costituiscano applicazione delle intese illecite, anche se conclusi in epoca anteriore all'accertamento della loro illiceità, da parte dell'autorità indipendente preposta alla regolazione del mercato di riferimento.

La Corte ricorda che in tali fattispecie la nullità dipende dal fatto che il predetto schema è illecito in quanto adottato in violazione della disciplina *antitrust* (interna ed europea) e come tale integrante un'ipotesi di intesa restrittiva della concorrenza vietata e che il contratto a valle rappresenta applicazione concreta dell'intesa vietata.

[torna su](#)

Recesso del socio per limitazione alla circolazione delle azioni e per direzione e coordinamento

Corte di Cassazione – Prima Sezione Civile - Sentenza n. 20546 del 27 Giugno 2022.

La Corte di Cassazione, con la sentenza in commento, si è pronunciata sul diritto di recesso del socio di società non quotata soggetta ad attività di direzione e coordinamento.

La Suprema Corte ha ribadito il principio in base al quale il socio può recedere, ai sensi dell'art. 2497 *quater* c.c., all'inizio ed alla fine dell'attività di coordinamento, qualora si verifichi una alterazione delle condizioni di rischio di investimento e non venga proposta una offerta pubblica di acquisto.

A tal proposito, si precisa che per alterazione si intende anche solo l'esistenza di una potenziale modifica che aggravi le condizioni di rischio dell'investimento e che la prova di tale alterazione può essere data anche facendo riferimento a circostanze successive al recesso. Inoltre i giudici di legittimità, in relazione al diritto di recesso del socio che non abbia concorso all'approvazione di delibere che introducano o rimuovano vincoli alla circolazione di azioni, ex art. 2437, lett. a) c.c., ha statuito che è sufficiente, ai fini della legittimità del recesso, verificare se la modifica statutaria abbia rimosso un limite già esistente alla circolazione delle azioni anche se la modifica non abbia carattere sostanziale (nel caso di specie erano stati sottratti all'operatività del meccanismo della prelazione i trasferimenti di partecipazioni in favore di società controllate).

[torna su](#)

Valutazione del giusto prezzo da parte del giudice delegato e sospensione della vendita.

Corte di Cassazione – Prima Sezione Civile – Ordinanza n. 19604 del 17 giugno 2022

La Corte di Cassazione, con l'ordinanza in commento, pronunciandosi in riferimento al potere del giudice delegato di sospendere la vendita dei beni del fallimento, ove valutati che il prezzo sia notevolmente più basso rispetto al "giusto prezzo", così come disposto dall'art. 108 L.F., ha precisato che per "giusto prezzo" si intende il congruo prezzo rispetto all'apprezzamento che un bene può avere sul mercato immobiliare facendo riferimento al momento storico, al contesto economico del luogo ove è situato e al valore concreto di mercato.

La Suprema Corte ha precisato che a nulla rileva che le vicende della procedura abbiano portato ad un prezzo irrisorio di aggiudicazione a causa, per esempio, dei vari ed infruttuosi tentativi di vendita, in ragione del fatto che il giudice delegato conserva, in ogni caso, il potere di sospendere la vendita qualora, secondo il suo apprezzamento, il prezzo risulti di gran lunga inferiore al corrispondente valore di mercato.

[torna su](#)

Responsabilità degli enti e applicazione dell'istituto processuale della messa alla prova anche per la persona giuridica

Tribunale di Bari - Prima Sezione Penale - ordinanza del 22 giugno 2022

Il Tribunale di Bari, con l'ordinanza in commento, ha stabilito che è ammissibile l'applicazione dell'istituto della sospensione del procedimento con messa alla prova anche nei confronti dell'ente.

In particolare, il giudice di prime cure ha ritenuto l'istituto compatibile con il sistema della responsabilità dell'ente, non derivando dalla concreta applicazione dello stesso alcuna violazione dei principi di tassatività e di riserva di legge, dal momento che il divieto di analogia opera solo quando genera effetti sfavorevoli per l'imputato.

Di converso, l'applicazione del predetto istituto determina un ampliamento del ventaglio dei procedimenti speciali a sua disposizione, consentendogli una migliore definizione della strategia processuale.

Ad avviso del Tribunale, la *ratio* dell'applicazione dell'istituto della messa alla prova anche per l'ente si ritrova nell'esigenza di deflazionare il carico giudiziario e perseguire un reinserimento sociale anticipato dell'imputato, nella consapevolezza che il fenomeno molto frequente della condanna e dell'applicazione della pena a distanza di tempo solleva problemi non soltanto sotto il profilo della prevenzione generale, ma anche di quella speciale.

L'ammissibilità della messa alla prova in caso di responsabilità amministrativa dell'ente – prosegue il Tribunale – non determinerebbe neppure l'elusione dell'art. 17 D. lgs. 231/2001, atteso che l'ambito di applicazione della norma citata non coincide affatto con quello della messa alla prova: l'art. 17, infatti, stabilisce un trattamento sanzionatorio più mite nell'ipotesi in cui, prima della dichiarazione di apertura del dibattimento, l'ente realizzi le cd. condotte riparatorie; la messa alla prova ha un oggetto ben più ampio, contemplando pure l'affidamento al servizio sociale per un programma che può comprendere attività di volontariato di rilievo sociale nonché la prestazione di pubblica utilità.

[torna su](#)

Fonti

Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana; Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea; Guida Normativa edita da "Il Sole24Ore"; Il Sole24Ore; ItaliaOggi; Bigweb - IPSOA; Sito ufficiale del Ministero delle Finanze; Sito ufficiale del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio; Sito ufficiale del Ministero dello Sviluppo Economico; Sito ufficiale del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti.

A cura di

avv. Marco Moretti

avv. Piera Silvestri

LO STUDIO

LEGALITAX è uno studio integrato che conta 90 professionisti di cui 24 partner, avvocati e commercialisti. Lo studio, con sedi a Roma, Milano, Padova e Verona, mette a disposizione della clientela le sue competenze legali e fiscali per rispondere a tutte le necessità delle aziende nelle diverse fasi della loro vita. I clienti sono prevalentemente imprese italiane ed estere che investono e operano sul territorio italiano.

DISCLAIMER

Le informazioni contenute nel presente documento non sono da considerarsi un esame esaustivo né intendono esprimere un parere o fornire una consulenza di natura legale-tributaria e non prescindono dalla necessità di ottenere pareri specifici con riguardo alle singole fattispecie.

Milano

Piazza Pio XI, 1
20123 Milano
T +39 02 45 381 201
F +39 02 45 381 245
milano@legalitax.it

Roma

Via Flaminia, 135
00196 Roma
T +39 06 8091 3201
F +39 06 809132232
roma@legalitax.it

Padova

Galleria dei Borromeo, 3
35137 Padova
T +39 049 877 5811
F +39 049 877 5838
padova@legalitax.it

Verona

Via Antonio Locatelli, 3
37122 - Verona
T +39 045 809 7000
F +39 045 809 7010
verona@legalitax.it